

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI "NAMED PATIENT PRODUCTS" PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE SPECIFICA (ITS) ED ESTRATTI ALLERGENICI PER DIAGNOSTICA IN VIVO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007



Lotto 2: "Vaccini iposensibilizzanti che non ricadono nel Lotto 1 e sono relativi agli imenotteri"

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale in Torino, Corso Marconi n.10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale rappresentante Luciano PONZETTI nato a Castiglione Torinese (TO) il 24 aprile 1950 (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.***");**

E

***ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.r.l.*, con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via Quattro Novembre n.76, capitale sociale Euro 255.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09453740152, REA 1294508, P.IVA 09453740152, in persona del Procuratore Speciale Alberto PIPPONZI nato a Saronno il 7 aprile 1959, in forza della procura speciale rilasciata dal Dott.Cesare SURIANI notaio in Milano repertorio n.112.584 e raccolta n.12.267 del 30 novembre 1999 (nel**



seguito per brevità anche “Operatore economico”)

PREMESSO CHE



a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) la Direzione Regionale Sanità con lettera prot. n. 14755 del 23 aprile 2009, ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A. di procedere all’approvvigionamento aggregato dei vaccini desensibilizzanti al fine di armonizzare in ambito regionale i costi di tali terapie;

c) con nota prot. n. 33472 del 10 settembre 2009, la Direzione Regionale Sanità ha individuato il gruppo di lavoro per la redazione del capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di estratti allergenici “Named Patient Products” per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) ed estratti allergenici per diagnostica in vivo per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;

d) in data 18 dicembre 2009 con nota prot. n. 5741, il suddetto gruppo di lavoro ha approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di estratti allergenici “Named Patient Products” per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) ed estratti allergenici per diagnostica in vivo per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007, nonché, ha stabilito che la fornitura in esame venisse aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando specificatamente i criteri di valutazione;

e) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del presidente n. 1 del 15 gennaio 2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione



Piemonte, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 35

Dir. 2004/18/CE e artt. 3 e 59, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163/06 e s.m.i.

suddivisa in tre Lotti per la conclusione, con riferimento a ciascun singolo

Lotto, di Accordi Quadro con più operatori economici, a condizioni già tutte

fissate per la fornitura di estratti allergenici "Named Patient Products" per

terapia iposensibilizzante specifica (ITS) ed estratti allergenici per

diagnostica in vivo per le aziende del servizio sanitario regionale di cui

all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 sui quali basare gli ordinativi che le

Amministrazioni richiedenti potranno emettere per tutta il periodo di durata

dell'Accordo Quadro;

f) le terapie iposensibilizzanti sono personalizzate; l'utilizzo di uno strumento

come l'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

consente alle singole aziende sanitarie regionali di approvvigionarsi del

prodotto che meglio risponde alle esigenze del paziente e, contestualmente, di

garantire la continuità clinico/terapeutica per gli utilizzatori attualmente in

cura nonché l'appropriatezza terapeutica per i nuovi pazienti;

g) con disposizione del presidente del Consiglio di Amministrazione n. 56 del

12 luglio 2010, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il

Lotto 2 ai seguenti operatori economici:

- ALK-ABELLO' S.p.A.



- ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.r.l.

- ANALLERGO S.r.l.

- STALLERGENES ITALIA S.r.l.

h) La società Allergy Therapeutics Italia S.r.l., aggiudicataria del Lotto 2, ha

presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente



Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 60.000,00, polizza n.1701.1006028642 rilasciata da RSA Sun Insurance Office Ltd a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo stesso e dei successivi ordinativi ed ha stipulato polizza assicurativa n.676/14/00512202 rilasciata da TORO ASSICURAZIONI agenzia di Saronno, per responsabilità civile prodotto per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 come indicato all'art.13 punti 12 e 13 del Disciplinare di gara


i) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dell'Operatore Economico, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei singoli ordinativi. L'Accordo Quadro individua l'obbligo dell'Operatore Economico di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione della fornitura emessi dalle Amministrazioni nel periodo di validità dell'Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.



Allegry
Ritica Italia srl
Via IV Novembre, 76
20013 SETTIMA MILANESE (MI)

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico e relativi Allegati, Offerta tecnica, Offerta Economica dell' Operatore Economico, cauzione definitiva, polizza RC prodotto.

ART. 2 - DEFINIZIONI



Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra S.C.R.-Piemonte S.p.A. e l' Operatore Economico individuato secondo la procedura di gara bandita in data 15 gennaio 2010, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli ordinativi che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Amministrazione/i: la/le Amministrazione/i che possono utilizzare il presente Accordo quadro nel periodo di sua validità ed efficacia, in quanto rientranti tra quelle dell'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2007;

Operatore/i economico/i: l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;


Ordinativo: ordine di esecuzione periodico della fornitura che tiene luogo del contratto d'appalto specifico; viene inviato dall'Amministrazione richiedente all'Operatore Economico e dettaglia almeno numero, data, luogo di consegna e che, limitatamente agli estratti allergenici per terapia (ITS) riporta inoltre il codice regionale attribuito nonché in allegato il piano terapeutico per ITS



della Rete Regionale di Allergologia.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di estratti allergenici "Named Patient Products" per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) ed estratti allergenici per diagnostica in vivo da destinarsi al Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui, Lotto 2 : *"vaccini iposensibilizzanti che non ricadono nel Lotto 1 e sono relativi agli imenotteri"*.



Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria all'Operatore Economico per l'erogazione della fornitura è determinato dai prezzi unitari di ciascun prodotto proposto (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti e della prestazione dei servizi connessi), risultanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara ed indicati in Offerta economica.

I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per l'Operatore Economico aggiudicatario per l'intera durata del presente Accordo Quadro. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0.

2. L'operatore economico si obbliga nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 ad eseguire la fornitura richiesta dalle Amministrazioni con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo pari a Euro 1.800.000,00 I.V.A. esclusa.

Il Suddetto importo esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie.

3. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo relativo a ciascun Lotto indicato al comma 2, fino a concorrenza di

20019 SESTO CALENDE
Via N. S. S. 76
S. S. S. ITALIA S.p.A.
MILANESE (MI)

un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. I singoli ordinativi di fornitura tra ciascuna Amministrazione e l'Operatore Economico sono regolati dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 13 luglio 2010 come indicato nella disposizione del presidente del consiglio di amministrazione di S.C.R. Piemonte n°56 del 12 luglio c.a.



2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere singoli ordinativi di esecuzione della fornitura.

3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1, non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (vd. art. 3), l'Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all'Operatore Economico da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

4. Nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, è facoltà per l'Amministrazione chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell'Accordo Quadro per un massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza dello stesso.

ART. 5 - CRITERIO DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Nell'ambito degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro Lotto 2, le singole Aziende sanitarie potranno ordinare, secondo le proprie



procedure, di volta in volta, il prodotto che meglio risponde alle esigenze clinico/terapeutiche dei pazienti, nel rispetto dei seguenti criteri: *pazienti già in cura presso il SSN al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro*: criterio della continuità terapeutica ai pazienti; *nuovi pazienti*: criterio dell'appropriatezza terapeutica da intendersi come la scelta dell'estratto per immunoterapia e/o diagnostica con le caratteristiche di dosaggio e modalità di somministrazione più idonee rispetto allo stato di sensibilizzazione e di capacità di cooperare del paziente, secondo le indicazioni delle Linee guida internazionali e nazionali e "position paper" sull'immunoterapia allergene specifica.

I singoli ordinativi di fornitura saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro, senza nuovo confronto competitivo.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA



Ciascun ordinativo dovrà essere inviato all'Operatore Economico con le modalità stabilite al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo l'Operatore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 comma 1.

ART. 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO


S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO


L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta



regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nella offerta tecnica, nell'offerta economica, negli Ordinativi di fornitura redatti dalle singole Aziende Sanitarie; in ogni caso l'Operatore Economico si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.



Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato negli Ordinativi e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea.



L'Operatore Economico, nel corso della esecuzione della prestazione, ha l'obbligo inoltre di:

a) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;

b) attenersi alle norme che saranno emanate dal D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) in fase di esecuzione della fornitura;


c) eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro con precisione, cura e diligenza;

d) l'Operatore Economico ed i suoi ausiliari sono tenuti durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs.

196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Le attività saranno in ogni caso svolte dall'Operatore Economico –sotto il profilo del trattamento dati- in qualità di autonomo titolare, al netto di diversi ed ulteriori accordi e/o incarichi eventualmente definiti tra l'Operatore Economico e la singola Amministrazione;


e) aver depositato presso la Camera di Commercio territorialmente competente il listino prezzi.



ART. 9 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

L'Operatore Economico s'impegna a predisporre un sistema di reportistica (nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati al paragrafo 10 del Capitolato tecnico) al fine di consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A di monitorare efficacemente l'andamento del presente Accordo Quadro ed il raggiungimento degli importi massimi previsti nel presente atto.

I dati dovranno essere inviati, con cadenza mensile, a S.C.R. – Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica convenzioni@scr.piemonte.it.



ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico dalle singole Amministrazioni per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinato di fornitura saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione.

2. I corrispettivi saranno corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato a:

ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.r.l presso Intesa San Paolo S.p.A.

Ag. 0383-Milano 34 (MI) - IBAN IT60 P 03069 01636 100000001044.



E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).

3. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

4. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte dell'Operatore Economico di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'operatore stesso, in corso di validità.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 2 saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

I prezzi saranno sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a partire dal secondo anno. In particolare, in mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.





ART. 11 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Operatore Economico non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 11 lettere a) e b) del Capitolato Tecnico.

2. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A., od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. - Piemonte S.p.A. (par. 10 del Capitolato Tecnico) l'Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 11 ultimo capoverso del Capitolato Tecnico.

ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all' art. 11 comma 1 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A. In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5





(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 11 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 comma 2 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.. In tal caso l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto ad S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. - Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 11 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata ad S.C.R.-Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare all'Operatore Economico penali di cui all'art. 11 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari la 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso



l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli ordinativi, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo massimo spendibile stimato per il Lotto2, S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con l'Operatore Economico inadempiente, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 - GARANZIE

1. L'Operatore Economico, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera h) delle premesse. In merito allo svincolo della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,





del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di esecuzione della fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A secondo quanto indicato nella polizza prodotta e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di esecuzione della fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e dagli ordinativi di fornitura emessi durante la durata dell'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.a. verso l'Operatore Economico- a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo



garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006

s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore

all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle

prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale

importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.,

previo parere favorevole rilasciato da ciascuna azienda sanitaria.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico

dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo

S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro nei

confronti dell'Operatore Economico inadempiente e, del pari, le singole

Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo

emesso e non ancora eseguito, fermo restando il risarcimento del danno.

8. L'Operatore Economico sottoscrittore dell'Accordo Quadro, ha presentato

una polizza di responsabilità civile prodotto, così come indicato alla lettera h)


delle premesse.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di

inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la

risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:



20019 SETTIMO MILANESE (MI)
VIA VENEZIA, 76
ENERGY
INGEGNERIA ITALIA S.R.L.

applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo

massimo spendibile stimato per il Lotto 2;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione

delle prestazioni affidate;

- cessione di tutto o parte del Contratto;

- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione del servizio;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali

stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- esito negativo della verifica effettuata dal supporto tecnico scientifico

nominato dalla Regione Piemonte di cui al paragrafo 8.1 e 8.2 secondo

capoverso del Capitolato Tecnico;

- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di

diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto nei

confronti dell'Operatore inadempiente a seguito della contestazione effettuata

da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta l'impossibilità di emettere

ulteriori ordinativi. In tal caso l'Operatore Economico si impegna a porre in


essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in

favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Operatore

Economico.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.R.-Piemonte

S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero



2019 SETTEMBRE 76
MILANESE (MI)
Italy srl
VIA
2019 SETTEMBRE 76
MILANESE (MI)

importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.



2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Operatore Economico per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Operatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Operatore Economico il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo Quadro. S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Operatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 15 - RECESSO

S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica all'Operatore Economico secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Operatore



Economico ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. S.C.R. -Piemonte S.p.A. può recedere, per qualsiasi motivo dell'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R.

3. In ogni caso di recesso l'Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

4. Qualora S.C.R.-Piemonte S.p.A. receda dall'accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi da parte delle Amministrazioni.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.



ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all' Operatore Economico di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di esecuzione della fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 18 - REFERENTE DELLA FORNITURA



Il Responsabile della Fornitura, nominato dall'Operatore Economico per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Ciascuna Amministrazione nell'ordinativo di esecuzione della fornitura, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo ordinativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente atto.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Operatore Economico deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche



in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.



ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione della fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura dell'Accordo Quadro, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico dell' Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE



1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo

Quadro e/o degli ordinativi di esecuzione di fornitura non comporta

l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo

Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di

S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun


caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano

comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 30/08/2010

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.



ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.r.l



[Handwritten signature]

Via IV Novembre, 76
20019 SETTIMO MILANESE (MI)